

# **REGOLAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI GIOVANI COPPIE - NUCLEI MONOPARENTALI E GENITORI SEPARATI LEGALMENTE.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 24/05/11

## **PREMESSA**

La finalità che l'Amministrazione si pone con l'istituzione di questo servizio è di sostenere attraverso l'erogazione di un contributo UNA TANTUM le giovani coppie, i nuclei monoparentali e i genitori separati legalmente nel pagamento delle spese di locazione della casa

Annualmente l'Amministrazione comunale comunicherà, con apposito avviso, l'avvio di questa iniziativa.

## **REQUISITI E MODALITA' PER OTTENERE IL CONTRIBUTO.**

### **CATEGORIE**

#### **ART. 1**

1. Hanno diritto all'erogazione del contributo comunale UNA TANTUM i nuclei rientranti nelle sotto indicate categorie:

a) **giovani coppie**, dove entrambi i soggetti hanno età non superiore a 35 anni. Rientrano in questa categoria i soggetti che alla data della pubblicazione dell'avviso per l'erogazione del sostegno economico di cui in premessa hanno:

- contratto matrimonio, successivamente alla data del 1° gennaio 2009, secondo il rito religioso o civile;
- oppure
- iniziato una convivenza stabile anagraficamente rilevabile nel Comune di Aosta a partire dal 1° gennaio 2009, che risultino appartenere allo stesso nucleo e che non siano legati da vincoli di parentela;

b) **nuclei monoparentali di età non superiore a 45 anni con figli minori**, rientra in questa categoria il genitore solo, celibe o nubile, oppure vedovo o vedova, divenuto tale successivamente alla data del 1° gennaio 2009;

c) **genitori separati/divorziati di età non superiore a 45 anni con figli a carico** la cui sentenza di separazione sia stata pronunciata successivamente alla data del 1° gennaio 2009. In caso di affido condiviso il contributo potrà essere erogato nella misura del 50% a ciascun genitore per l'importo massimo erogabile

## REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

### ART.2

Alla data di pubblicazione del bando per l'ottenimento del contributo UNA TANTUM il richiedente, appartenente a una delle categorie di cui al precedente art. 1, deve avere gli ulteriori seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica in Valle d'Aosta per un periodo non inferiore a 8 anni;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Aosta da almeno quattro anni consecutivi oppure da almeno otto anni non consecutivi;
- c) essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all'Unione europea. E' altresì ammesso il cittadino di un altro Stato purché titolare di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti regolare attività lavorativa subordinata o autonoma;
- d) avere un I.S.E. non superiore a €:
  - 15.000,00 per un nucleo formato da due persone;
  - 22.000,00 per un nucleo formato da tre persone;
  - 25.000,00 per un nucleo formato da quattro persone;
  - 27.000,00 per un nucleo superiore a cinque persone;

#### **Tutti i soggetti compresi nel nucleo:**

- e) non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi, o su quote di alloggi, tranne che gli stessi siano stati dichiarati inagibili dalle autorità competenti;
- f) non essere assegnatari di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- g) non devono aver beneficiato nell'ultimo biennio dei contributi previsti dalla legge regionale n. 36/98 e della L.431/98;
- h) non devono essere beneficiari di erogazione del contributo comunale sfrattati;
- i) non devono essere sub-concessionari di contratto di locazione stipulato dal Comune di Aosta con un proprietario di alloggio nel mercato privato nella forma dei contratti trilaterali;
- j) devono essere titolari di contratto di locazione di alloggio (regolarmente registrato) di categoria catastale compresa tra la A2 e la A4.

In deroga a quanto stabilito:

- alla lettera e) il contributo potrà essere richiesto da un soggetto che, a seguito di sentenza del Tribunale, abbia dovuto lasciare l'abitazione di proprietà in uso/abitazione all'altro coniuge;
- alla lettera j) si stabilisce che nel caso in cui l'abitazione non sia stata ancora reperita, il contratto potrà essere prodotto entro un anno dall'inserimento nella graduatoria degli aventi diritto.

## NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

### **ART.3**

1. Il richiedente dovrà presentare l'istanza di ammissione al contributo su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Casa ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 nel calendario che verrà stabilito annualmente dall'Amministrazione comunale;
2. Le domande verranno soddisfatte fino ad esaurimento delle disponibilità economiche, definite annualmente con provvedimento di Giunta comunale, tenendo conto dell'ordine conseguito nella graduatoria.

## **PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

### **ART. 4**

La graduatoria consequenziale all'avviso dell'iniziativa in argomento verrà predisposta tenendo conto dei seguenti punteggi:

#### **CONDIZIONI OGGETTIVE**

- **punti 0,2** per ogni anno intero successivo ad otto anni di residenza in Valle d'Aosta, per un massimo di venti anni complessivi, compresi gli otto anni richiesti per l'ammissione al contributo;
- **punti 0,4** per ogni anno intero successivo a quattro o ad otto anni di residenza nel Comune di Aosta, per un massimo di venti anni complessivi, compresi i quattro e/o gli otto richiesti per l'ammissione al contributo.

#### **CONDIZIONI ECONOMICHE**

- **punti 2** per un valore I.S.E. fino al 50% del limite di cui alla lett. d) dell'art. 2 del presente regolamento;
- **punti 1** per un valore I.S.E. fino al 80% del limite di cui alla lett. d) dell'art. 2 del presente regolamento.

#### **CONDIZIONI SOGGETTIVE**

##### **Presenza nel nucleo familiare di minori (per ogni minore):**

- **punti 1,5** per minori di età compresa da 0 a 3 anni;
- **punti 1** per minori di età superiore a 3anni fino ad 8 anni;
- **punti 0,5** per minori di età superiore a 8 anni fino a 14 anni.

**In caso di parità di punteggio sarà preferito il concorrente che ha la maggiore anzianità di residenza in Aosta. In caso di persistente parità è preferito il concorrente più anziano di età.**

## **ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

### **ART.4**

1. L'entità del contributo da erogare agli aventi diritto, ammonta ad € 1.500,00 che viene aumentato di € 200,00 per il primo e di € 100,00 per il secondo figlio (fino ad un massimo di € 1.800,00). Tali importi massimi, in caso di genitori separati con affidamento condiviso dei figli, possono essere suddivisi nella misura del 50% tra i due genitori affidatari;

2. Il contributo è erogato annualmente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente.

## **LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO**

### **ART. 5**

Il contributo economico di cui trattasi verrà liquidato a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento, compatibilmente con le disponibilità economiche stanziare in bilancio, solo a seguito di presentazione di:

- Contratto di locazione debitamente registrato nelle forme di legge;
- Sentenza di separazione